**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**

**dell'Emilia - Romagna**

* * *

**Atti amministrativi**

| | |
|---|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-2768 del 30/05/2017 |
| Oggetto | PRATICA FC07A0137 RINNOVO SENZA MODIFICHE ALLA CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA SITA IN COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA LOCALITA' CUSERCOLI E CAMBIO TITOLARITA'.CONCESSIONARIO: BEZZI KEVIN impresa individuale USO: PROMISCUO ¿ AGRICOLO |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-2878 del 30/05/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | ROBERTO CIMATTI |

Questo giorno trenta MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena**

**OGGETTO**: **RINNOVO SENZA MODIFICHE** ALLA CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA SITA IN COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA LOCALITA' CUSERCOLI E **CAMBIO TITOLARITA'.**
**CONCESSIONARIO: BEZZI KEVIN impresa individuale**
**USO: PROMISCUO – AGRICOLO**
**PRATICA FC07A0137**

## IL DIRIGENTE

**VISTI**:

- il Decreto Legislativo 07 Agosto 1990, n.241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

**VISTE** in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n.523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

- il R.D. 11/12/1933 n.1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 03/04/2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 Aprile 2015, n.2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 21 Aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n.1622/2015;
- la Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2014, n.787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- a deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n.65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n.1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n.1792, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";

**RICHIAMATA:**

la determinazione dirigenziale n.12641 del 09/10/2013 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tecnico di Bacino Romagna- con scadenza al 31/12/2015*;*

**VISTE:**

- la domanda di **rinnovo senza modifiche della concessione (FC07A0137)**, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.12641 del 09/10/2013 dalla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tecnico di Bacino Romagna-, di acqua sotterranea ad uso **promiscuo-agricolo** presentata in data 18 Dicembre 2015 e acquisita al protocollo con PG/2015/886631 del 23/12/2015, dal Sig. Bezzi Antonio (C.F. BZZNTN32C10C777R) residente in comune di Civitella di Romagna (FC), Località Cusercoli Podere Trovaluscio n.5. Tale risorsa è individuata in Podere Trovaluscio ed è distinta nel NCT del comune di Civitella di Romagna (FC) al foglio 23 mapp. 90;
- la domanda **di cambio titolarità** presentata dal Sig. **Bezzi Kevin** (C.F. BZZKVN93C22D704Q P.I. 04245590403) in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale con sede nel Comune di Civitella di Romagna, Podere Trovaluscio n.5 Località Cusercoli, in data 12/12/2016 e protocollata in data 13/12/2016 con PGFC/2016/17953 e la contemporanea **dichiarazione** del Sig. Bezzi Antonio con la quale acconsente al cambio di titolarità della concessione.
- Il contratto d’affitto di Fondo Rustico datato 01/01/2016 e registrato all’Agenzia delle Entrate al Prot. n.16010716430946869 del 07/01/2016, con il quale il Sig. Bezzi Antonio concede in affitto il fondo rustico, su cui insiste la concessione, al Sig. Bezzi Kevin;

**PRESO ATTO** che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 87,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria in data 25/08/2015 con bollettino postale VCYL0025;

- i canoni di concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea fino all'anno 2016;
- l'importo di € 156,00 eseguito in data 03/05/2013 a titolo di deposito cauzionale, con bollettino postale VCYL0086, che è da integrare con un importo di **€ 94,00** per adeguarlo al minimo stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015 in € 250,00;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione semplificata possa essere assentito ai sensi degli artt. 27, 28 e 36 del RR 41/2001;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di **rinnovare la concessione (Pratica FC07A0137)** confermando in tutte le sue parti, ad eccezione della titolarità variata con il presente atto, quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tecnico di Bacino Romagna n. 12641 del 09/10/2013;
2. di **assentire**, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, il subentro per la titolarità della concessione di acqua pubblica sotterranea ad uso promiscuo-agricolo, rilasciata con determinazione dirigenziale n.12641 del 09/10/2013 della Regione Emilia Romagna -Servizio Tecnico di Bacino Romagna- all'**Impresa individuale Bezzi Kevin** (C.F. BZZKVN93C22D704Q, P.I. 04245590403) avente sede nel Comune di Civitella di Romagna (FC) in Via Podere Trovaluscio n.5, Località Cusercoli. La risorsa è distinta nel NCT del Comune di Civitella di Romagna (FC) al foglio 23 mapp. 90;
3. di **confermare** la quantità d'acqua prelevabile pari un volume complessivo annuo di **mc. 2592** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel nuovo Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e del disciplinare parte integrante dell'Atto n.12641 del 09/10/2013 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
4. di stabilire che la concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2025**;
5. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione ed il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;
6. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n.2, e che l'attestazione del pagamento della integrazione di **€ 94,00** deve essere consegnata al ritiro del provvedimento di concessione. Il deposito di € 250,00 verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di fissare in **€ 161,16** il canone ancora dovuto per l'anno 2017, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n.2. L'attestazione del pagamento deve essere consegnata al ritiro del provvedimento di concessione. L'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i.;
8. di stabilire che i canoni per gli anni successivi devono essere pagati **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707** CC - codice IBAN IT 25 R 0760102400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDRICO STB453. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;

**DI STABILIRE CHE:**

9. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
   - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
   - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
   - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
10. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;
11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae e ne sarà consegnata una copia conforme al richiedente al momento del ritiro dell'atto;
13. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

***Il Dirigente Responsabile***

**della Struttura Autorizzazioni e Concessioni**

**di Forlì-Cesena**

***(Arch. Roberto Cimatti)****

****documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente***

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì**

---

# DISCIPLINARE

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso promiscuo-agricolo con procedura semplificata all'impresa individuale Bezzi Kevin (C.F. BZZKVN93C22D704Q - P.I. 04245590403) con sede a Civitella di Romagna in via Podere Trovaluscio n.5, Località Cusercoli.**

## ART. 1

## DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua sotterranea avverrà tramite un pozzo aventi le seguenti caratteristiche:
   - diametro mm 1000
   - profondità m 4
   - portata massima della pompa l/s 2,0
   - potenza della pompa Kw 0,736
   - coordinate geografiche UTM *32: X= 741.299  Y=881.852;
2. Il prelievo è ubicato nel Comune Civitella di Romagna, Podere Trovaluscio, Località Cusercoli e distinto nel NCT del Comune di Civitella di Romagna (FC) al foglio 23 mapp. 90.
3. La risorsa derivata sarà utilizzata per uso "promiscuo – agricolo".

## ART. 2

## MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
   - portata massima complessiva di prelievo l/s 2,0
   - volume annuo complessivo prelevato mc/anno 2592
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

## ART. 3

## OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Resta a carico del concessionario l'acquisizione - prima della realizzazione delle opere - di ogni eventuale ulteriore autorizzazione comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.

2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
   - titolare della concessione,
   - numero della concessione,
   - scadenza della concessione.

   Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.
3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
7. Il concessionario, qualora la Struttura Arpae concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

## ART. 4

## CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n.41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

## ART. 5

## DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione**.**
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n.1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

## ART. 6

## DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 **è rilasciata fino al 31 Dicembre 2025**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Agenzia Arpae concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura Arpae concedente.

## ART. 7

## RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2025**.

## ART. 8

## RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la "*rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico*"
2. "*Qualora la derivazione sia esercitata mediane pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario"*

## ART. 9

## OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori

autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.